

ASSOCIAZIONE "CAMPUS DELTA APS"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

r_emiro.Giunta - Prot. 30/08/2022.0785152.E

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di luglio alle ore 17.00 presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea generale dell'Associazione CAMPUS DELTA APS.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il signor Tagliati Alessandro, Presidente dell'Associazione, che constata la presenza di tutti i soci aderenti: Signorotti Don Walter, Gallà Laura, Naldi Emilia, Negossi Laura, Romagnoli Silvia, Rocca Gabriella, Casazza Anna Maria, Colombari Erica, Cirelli Annachiara, Ansaloni Saverio, Barbirati Irene, Galluzzi Cosimo, Bucci Giovanni, Alberighi Bryan, Arziliere Isacco, Colombari Cristian, Cavallini Andrea, Fontanesi Nicola e Bruni Cristina.

La Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il signor Ansaloni Saverio a redigere il verbale della riunione in qualità di Segretario.

La Presidente ricorda che la riunione è stata convocata con lettera del 01 luglio 2022 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto.

Il Presidente fa presente che in sede di verifica per la migrazione l'Ufficio RUNTS regionale ha riscontrato disposizioni dello Statuto associativo non conformi alla normativa vigente.

Da lettura della lettera prot. 550823.U del 13/06/2022 con cui l'Ufficio regionale indica i punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

✓ art. 2: si prevede che l'Associazione potrà svolgere "attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali". Affinché tale previsione statutaria risulti conforme all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, è necessario specificare altresì anche il loro carattere secondario rispetto alle attività di interesse generale svolte;

✓ art. 3: si prevedono, tra le entrate, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale "volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali". Tale previsione non è conforme all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 che consente le attività diverse solo se secondarie e strumentali a quelle di interesse generale; sarà necessario quindi sostituire l'inciso sopra riportato con "purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017".

In secondo luogo, si legge che "Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse". A tale riguardo si segnala che l'art. 8 co. 1 del D. Lgs. 117/2017 impone che l'intero patrimonio dell'associazione sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle indicate finalità, per tale intendendosi esclusivamente le attività di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in quanto solo tali attività possono essere definite istituzionali (come chiarito dallo stesso legislatore nella relazione esplicativa al Codice del Terzo Settore). Pertanto, è necessario eliminare l'inciso "e di quelle ad esse direttamente connesse" dalla previsione statutaria in questione;

✓ art. 4: con riferimento alle persone giuridiche ammesse, è opportuno specificare il limite di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017;

✓ art. 6: con riferimento ai diritti dei soci, l'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 117/2017, prevede che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dallo Statuto. Tali previsioni sono assenti ed è necessario, in particolare, individuare quantomeno l'Organo preposto a ricevere le relative richieste e il termine entro il quale deve adempiere, al fine di assicurare l'effettività di tale diritto;

✓ artt. 6 e 9: si escludono gli associati minorenni dal diritto di voto. Tali previsioni si pongono in contrasto con i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare e che sono ribaditi dall'art. 25 co. 3 del Codice del Terzo Settore come principi cardine dell'associazionismo, nonché con l'art. 24 co. 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017 che sancisce il principio inderogabile per cui tutti gli associati hanno diritto di voto. Quindi, deve ritenersi illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dalla partecipazione in Assemblea e dal diritto di voto degli associati minorenni, dato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (cfr. anche Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228 e Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019 e 18244/2021);

✓ art. 18: da eliminare. Il RUNTS è entrato in funzione il 23/11/2021.

Sentiti i presenti che unanimemente concordano sulla necessità di recepire le indicazioni dell'Ufficio RUNTS regionale, dà poi lettura della proposta di Statuto modificato.

Terminata la lettura l'Assemblea all'unanimità DELIBERA di approvare il nuovo Statuto associativo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Del presente atto si chiederà la registrazione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giovanni Ambrosi

IL PRESIDENTE

Alberto Gagliardi

AREA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di REGGIO EMILIA
Registrazione N. 13 D. AGO. 2022 al N. 2093
Atto n. 13 del 11/08/2022



*Firma in delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CAMPUS DELTA APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta che assume la denominazione "CAMPUS DELTA APS".

L'Associazione ha sede legale in Comune di Tresignana (FE), Loc. Tresigallo e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si ispira ai principi di libertà e dignità della persona e di democraticità organizzativa.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con Finalità educativa;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- i. gestire corsi per la formazione professionale e di preparazione ad esami di stato per scuole medie e superiori, ovvero per il supporto extrascolastico (doposcuola);
- ii. gestire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

- iii. promuovere incontri per l'aggiornamento artistico culturale in genere;
- iv. organizzare convegni, congressi, riunioni, simposi artistico culturali in Italia ed all'estero;
- v. provvedere alla stampa in proprio di atti, lavori, comunicazioni artistico culturali relative all'attività promossa dell'Associazione;
- vi. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017";
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione
i documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli Interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I soci minorenni possono accedere solo al diritto di elettorato attivo;
- prendere visione di tutti i libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. La relativa richiesta va presentata dagli associati interessati all'Organo di amministrazione di cui all'art 8 il quale deve adempiere alle richieste entro 15 giorni dal loro ricevimento.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;

A

due

Fp @ @ \$

La

EM.

uch

Ref 98

GJ

GR

Br

MS

D

RA

5. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo da nominarsi solo se sono verificate le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017);

6. l'Organo di Controllo (organo facoltativo da nominarsi solo se sono verificate le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'esercizio del voto per gli associati minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del

A

FW CE \$ E M dw kbf gr 8

GB

GR

GR

MS

X

CE

8

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

TRESIGNANA il 07/07/2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Signature]

Concetta Anselmi

[Signature]

Enrico Naldi

[Signature]

Giuseppe Ricci

Amachiana Cirelli

Rocco Sabatelli

Colombo G. Stin

Elisabetta Syranoff

Antonino Neri

Enrico Ricci

Antonio Ricci

Anna Maria Piro

Maria Cristina Ricci

Anna Piro

Neri Ricci